

« La Turquie se livre pieds et poings liés au pouvoir discrétionnaire, de l'Angleterre ».

Ciò non sarebbe certo molto giuridico, ma più rapido e più sicuro indubbiamente.

Lo stesso dirò delle disposizioni che si riferiscono a Costantinopoli. Il secondo capoverso dell'art. 36 dice — dopo aver dichiarato che Costantinopoli rimane capitale dell'Impero Ottomano.

Il dilemma dell'art. 36.

« Au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale observation des dispositions du présent traité ou des traités ou conventions supplémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des droits des minorités ethniques, religieuses ou de langues, les puissances alliées se réservent le droit de modifier la stipulation qui précède et la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient prises à cet égard ».

Ora io vi pongo un dilemma: o si è lasciato Costantinopoli alla Turchia in ragione del suo carattere etnico e politico indispensabile all'Impero Ottomano, (e allora ciò che è vero oggi non può essere falso domani) o Costantinopoli alla Turchia è stato un semplice privilegio, una elemosina a « ces pauvres Turcs »; ma allora meglio era precisare fin d'ora una situazione pericolosa, invece di questi continui ripari e turbamenti dell'ordine politico internazionale. Ecco come si sarebbe ragionato, se si partisse dal punto di vista delle nazionalità. Ma, ripeto, questo punto di vista non è stato quello degli arbitri del mondo: la Turchia è messa al bando del diritto internazionale e del principio di nazionalità. Le maggioranze turche non contano in ragione della nostra barbarie e vengono assorbite dalle minoranze civilizzate dei nostri vicini.